



Bruxelles, 28 settembre 2021
(OR. en)

12305/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0186(NLE)

SCH-EVAL 113
FRONT 343
COMIX 477

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| in data: | 28 settembre 2021 |
| Destinatario: | Delegazioni |
| n. doc. prec.: | 11651/21 + COR 1 |
| Oggetto: | Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania , dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne |

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 28 settembre 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ottobre 2020 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne riguardante la Germania. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 1850 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Al fine di migliorare la conoscenza situazionale e la qualità della profilazione effettuata dalle guardie di frontiera in servizio presso l'aeroporto di Monaco, la polizia federale ha nominato un agente specializzato incaricato di organizzare apposite riunioni informative sui voli a rischio in arrivo. L'agente in questione funge anche da interfaccia tra le guardie di frontiera addette alle verifiche in prima e in seconda linea. Tenuto conto del notevole flusso di passeggeri e del gran numero di voli provenienti da aree a rischio verso l'aeroporto di Monaco, la nomina di un agente specializzato e l'attività che egli è tenuto a svolgere sono ritenuti un aspetto di particolare interesse.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi da adottare per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni riguardanti l'analisi dei rischi (raccomandazione 2) e il quadro situazionale nazionale (raccomandazione 4).
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Germania deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Germania è invitata a:

Governance della gestione europea integrata delle frontiere

1. istituire un piano di emergenza specifico per eventuali situazioni di crisi nella gestione delle frontiere esterne o adattare il piano di emergenza vigente relativo alle situazioni di crisi alle frontiere interne, in particolare stabilendo soglie di attivazione e prevedendo un'eventuale collaborazione con Frontex; provvedere affinché il piano di emergenza sia sottoposto a prove periodiche;

Analisi dei rischi e scambio di informazioni

- provvedere al pieno allineamento dei prodotti di analisi dei rischi a livello regionale e locale al modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0 e includere regolarmente e sistematicamente l'analisi delle minacce, delle vulnerabilità e degli impatti nei prodotti di analisi dei rischi predisposti dalla polizia federale; aumentare l'uso dei dati che vengono raccolti tramite l'applicazione integrata per il controllo delle frontiere della polizia federale (IGA 2) ai fini di elaborare analisi dei rischi a livello nazionale e regionale e di comunicare tali dati ad altri soggetti strategici interessati (ad esempio, Frontex); garantire la raccolta dei dati concernenti le verifiche effettuate con dispositivi mobili di controllo utilizzati per le verifiche alle frontiere marittime (MobiPol) a fini statistici e di analisi dei rischi;

Sistema nazionale ed europeo di conoscenza situazionale e sistema di allarme rapido - EUROSUR

- garantire che il centro nazionale di coordinamento attui un coordinamento efficace e operi proficuamente nel pieno rispetto dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
- istituire un quadro situazionale nazionale completo conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e definire il livello "operazioni" di Eurosur a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur);

Istruzione e formazione

- provvedere affinché le guardie di frontiera della polizia federale e della polizia fluviale di Amburgo responsabili delle verifiche di frontiera nei porti marittimi ricevano sistematicamente formazioni di aggiornamento sulle disposizioni Schengen pertinenti e istituire una procedura di verifica sistematica del livello di conoscenza acquisito dopo la formazione specifica ricevuta;

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

Verifiche di frontiera e relative procedure

6. istituire un'interconnessione automatizzata tra i dispositivi mobili di controllo utilizzati per le verifiche alle frontiere marittime dalla polizia fluviale (MobiPol) e dalla polizia federale (SMIS) in modo da garantire un quadro situazionale completo delle verifiche effettuate; provvedere affinché tutte le autorità che effettuano verifiche di frontiera alle frontiere marittime siano dotate di dispositivi mobili di controllo equiparabili in grado di verificare il chip del passaporto, leggere la zona a lettura ottica e collegarsi alle banche dati dell'UE pertinenti; garantire l'installazione tempestiva del software applicativo per il controllo integrato delle frontiere destinato alla polizia federale presso il porto di Amburgo;
7. rendere le procedure di verifica per le imbarcazioni da diporto in arrivo da paesi terzi o in partenza verso tali paesi conformi all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("codice frontiere Schengen");
8. installare le attrezzature di seconda linea necessarie per il controllo approfondito dei documenti (comparatore video spettrale, microscopio stereoscopico con zoom, ecc.) presso il comando generale e l'unità amministrativa (sezione 62) della polizia fluviale di Amburgo e presso l'amministrazione doganale di Stade;
9. rendere la procedura di registrazione e di assegnazione dei timbri alla guardia di frontiera conforme all'articolo 8, paragrafo 7, e all'allegato II, lettera f), del codice frontiere Schengen;

Sorveglianza di frontiera

10. aggiornare il quadro situazionale marittimo includendovi le informazioni radar provenienti dalle telecamere termiche installate sugli autoveicoli da pattuglia utilizzati dalle autorità preposte al controllo di frontiera;

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Aeroporto di Monaco

11. provvedere affinché l'ufficio di seconda linea del Terminal 1 sia ubicato più vicino agli uffici di prima linea allo scopo di ottimizzare l'efficienza della procedura di verifica di frontiera;

Ufficio regionale di Bad Bramstedt

12. rendere la procedura di controllo delle navi da crociera conforme all'articolo 8, paragrafo 2, e all'allegato VI, punto 3.2.3, lettere a), b) e d), del codice frontiere Schengen, ad esempio sviluppando o attuando un sistema di verifica automatica e sistematica dell'elenco dei passeggeri e dell'equipaggio (elenco nominativo) nelle banche dati pertinenti;

Porto di Bremerhaven

13. rendere il modello di provvedimento di respingimento e le informazioni da fornire concernenti il diritto di ricorso conformi all'articolo 14, paragrafo 3, e all'allegato V, parte B, del codice frontiere Schengen;

Porto di Amburgo

14. rendere la procedura di annullamento e revoca del visto e la procedura di rifiuto di rilascio del visto alla frontiera conformi all'articolo 34 e all'allegato VI del codice dei visti;
15. stabilire un'analisi congiunta dei rischi da parte delle autorità coinvolte nel controllo di frontiera.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente